

CARTA ETICA PER LO SPORT FEMMINILE

del Comune di Torino

Premessa

Lo Sport è cultura immateriale e universale. È la sintesi ideale della complementarità fisica e spirituale dell'essere umano.

Lo Sport è veicolo di valori, uno strumento di crescita per le e i più giovani, di consapevolezza e cura di sé per le persone adulte, un'esperienza che non solo arricchisce, ma contribuisce in maniera significativa a una vita sana e in grado di contrastare patologie sempre più diffuse. Allo Sport debbono poter accedere in eguale maniera uomini e donne, ma innegabile è ancora l'esistenza di un divario che non rende paritarie le condizioni di accesso e di pratica dell'attività sportiva per donne e uomini.

Le pari opportunità di pratica e sviluppo dello Sport Femminile e il suo pieno diritto di cittadinanza sono, anche per il grande valore simbolico, un parametro di civiltà e democrazia. Dove la libertà delle donne è negata, lo sport diventa pratica da non consentire, proprio per la sua enorme portata di libertà e rispetto.

La pratica sportiva è strumento educativo e di inclusione, di contrasto alle discriminazioni, al disagio e alla violenza. L'ambito sportivo costituisce un luogo rilevante per lo sviluppo di modelli di comportamento, dove spesso nelle organizzazioni sportive le relazioni riflettono la concezione dominante di gerarchia e supremazia del genere maschile sul genere femminile.

Si rende dunque necessario che le Istituzioni del nostro Paese vigilino maggiormente sul reale stato di assenza e, ove esistano, di superamento di discriminazione, in particolare sull'utilizzo dei fondi e delle strutture pubbliche.

In virtù di ciò, il Comune di Torino ha inteso dotarsi di una Carta Etica dello Sport Femminile, facendo di questo documento un impegno per le proprie politiche e per le proprie iniziative.

Art. 1

La condizione di libertà è associata, per definizione, alla nascita; le bambine nascono nella piena libertà di scegliere la disciplina sportiva da amare e praticare, in tutte le possibili declinazioni, in veste amatoriale o agonistica. Devono poterlo fare, in un Paese civile, dall'infanzia alla piena maturità, siano esse in condizioni di piena abilità o di disabilità, o in condizioni economiche disagiate.

Art. 2

La pratica sportiva comincia dalla prima infanzia e deve accompagnare lo sviluppo psicofisico delle bambine, senza interruzioni o allontanamenti determinati dalla discriminante di genere.

Art. 3

La pratica sportiva non ha genere: non ci sono sport per femmine e sport per maschi. Le bambine possono e devono poter scegliere: ogni sport va bene per le bambine, ogni bambina è perfetta per lo sport che ama.

Art. 4

La possibilità di vivere appieno il benessere e la felicità derivanti dall'esercizio della pratica sportiva deve essere garantita alla popolazione femminile, attraverso una politica a questo finalizzata e un monitoraggio continuo dell'Amministrazione affinché le politiche e le direttive siano effettivamente rispettate.

Art. 5

Il Comune di Torino si doterà di un sistema di rilevazione dati sulla partecipazione femminile alla pratica sportiva in città. Ogni anno il Comune verificherà i dati della partecipazione alla pratica sportiva delle persone residenti; nel caso in cui si rilevassero differenze significative di accesso, permanenza o avanzamento del percorso di pratica amatoriale o agonistica della componente femminile della popolazione, il Comune si impegnerà con le misure più appropriate, a correggere lo squilibrio registrato a danno della presenza femminile.

Art. 6

Le atlete che praticano sport individuali o di squadra saranno sostenute dall'Amministrazione Comunale nella loro pratica sportiva e carriera e nella diffusione della loro immagine, al fine di determinare un modello positivo per le ragazze più giovani, con azioni di presenza nelle scuole, partecipazione a eventi pubblici, promozione delle attività sul territorio.

Art. 7

Il Comune si attiva per prevenire e contrastare ogni possibile azione lesiva della dignità, serenità, identità e felicità, delle atlete, delle bambine, delle ragazze e delle donne che praticano attività motoria e sportiva.

Art. 8

Il Comune condanna ogni azione discriminatoria, agita a mezzo parole, gesti, stampa, social, web, immagini e atti persecutori di ogni genere, tesi a screditare, sminuire, lo sport femminile, a causa di pregiudizio, ignoranza e qualunque forma di discriminazione, anche basata sull'origine etnica o il credo religioso.

Il Comune si impegna a promuovere nell'ambiente sportivo una diversa visione e concezione del rapporto tra i generi, per favorire l'affermarsi di un contesto nel quale elementi discriminatori di qualunque tipo siano banditi, dove le opportunità siano uguali per tutte le persone, dove è praticata la competizione leale ed esclusa la violenza verbale e fisica, dove condivisione, empatia, sostegno, regole di educazione siano le parole che regolano i comportamenti di tutti e tutte.

Art. 9

Il Comune di Torino si impegna a redigere bandi per la concessione di contributi in ambito sportivo e l'assegnazione d'uso di impianti sportivi, avendo cura di valutare, nell'attribuzione del punteggio, anche l'esperienza del soggetto richiedente in tema di antidiscriminazione e attenzione al genere, documentata dai progetti già realizzati e dalle esperienze maturate nel tessuto sportivo e sociale della città, nonché dal recepimento nei propri regolamenti dei principi di questa Carta Etica.

Il Comune di Torino si impegna ad assegnare gli impianti sportivi di proprietà comunale a soggetti (gestori e utilizzatori) che rispettino le indicazioni di questa Carta e ne diano concreta applicazione.

Il Comune di Torino richiederà ai destinatari di contributi in ambito sportivo e agli assegnatari di impianti sportivi di proprietà comunale il rispetto e la concreta applicazione delle indicazioni della Carta Etica.

Il Comune vigilerà affinché in tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale siano assegnati in egual misura spazi alle squadre e attività maschili e femminili, a parità di livello/serie.

Art. 10

Il Comune di Torino si impegna a istituire bandi per la promozione dello sport per bambine e adolescenti delle fasce economiche più deboli per favorire la frequenza di campi estivi e/o corsi sportivi o multisport.

Il Comune di Torino si impegna a non concedere contributi economici e/o patrocini a organizzatori privati o pubblici che non abbiano pari condizioni di accesso e di montepremi uguali per uomini e donne.

Art. 11

Il Comune, nell'ambito della Giornata Nazionale dello Sport promossa dal CONI, promuove la crescita dello sport femminile, in collaborazione con le Istituzioni sportive e le associazioni sportive della città.

Art. 12

Il Comune si impegna ad assumere e diffondere un linguaggio chiaro, idoneo a un miglior equilibrio di genere, non discriminatorio, in tutti i documenti, atti, deliberazioni, ordini del giorno, bandi e concorsi, riferiti allo sport nella sua declinazione maschile e femminile.

Art. 13

Il Comune si impegna a promuovere l'adozione della presente Carta e la sua applicazione, in tutto il territorio metropolitano e a proporla alla Regione Piemonte, anche con azioni condivise con altri Comuni e realtà associative territoriali, per una rete di sostegno sempre più forte a favore dello sport femminile e del valore educativo di genere di cui lo sport deve farsi portatore.

Art. 14

Il Comune di Torino si impegna a sostenere iniziative, progetti e politiche che mirino: - alla prevenzione di episodi di abusi, molestie e violenze nell'ambito sportivo;
- al contrasto a ogni forma di stereotipo, pregiudizio, sessismo e bullismo;
- alla formazione del personale che opera nel contesto sportivo, anche in ambito scolastico, affinché abbia consapevolezza e diffonda una cultura sportiva all'insegna della parità, del rispetto e della non violenza.